COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043
codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247
pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it - sito internet: www.comune.caltrano.vi.it

PEFC
PEFC/18-22-14/33
Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste
www.pefc.it

S E T T O R E T E C N I C O

Ordinanza n. **28/2022**

OGGETTO: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI PARCHEGGI NELLA ZONA MONTANA DI CALTRANO IL GIORNO 7 AGOSTO 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA DENOMINATA *"39^ MARCIA DELLE MALGHE E FESTA DELLA MONTAGNA 2022"*.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:
- che in data 28 luglio 2022, prot. 4285, è stata acquisita agli atti del Comune di Caltrano specifica richiesta formulata dalla Pro Loco di Caltrano finalizzata all'emissione di idonea ordinanza per la regolamentazione degli accessi, della circolazione e della sosta nella giornata di domenica 7 agosto 2022 dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per consentire il regolare svolgimento dell'evento denominato *"39^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2022"*;

Evidenziato:
- che la suddetta manifestazione denominata *"39^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2022"* viene autorizzata dalla "Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti" quale evento di carattere provinciale ed è prevista nei calendari degli eventi sportivi del Comitato Provinciale FIASP;

Ritenuto:
- per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, ottemperare alla richiesta dell'organizzatore Pro Loco di Caltrano;

Acquisito:
- il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Distaccamento di Piovene Rocchette – pervenuto agli atti del Comune in data 4 agosto 2022, prot. 4383;

Visti:
- gli articoli 5, c. 3, 6, c. 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e s.m.i.;
- il *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"* approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco prot. 3533 del 21 giugno 2022 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;

Attesa:
- la propria competenza in materia ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

1. **al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata *"39^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2022"*, per il giorno domenica 7 agosto 2022, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e comunque fino al termine della manifestazione, l'istituzione:**
   - **di un senso unico della circolazione stradale lungo tutto lo sviluppo della strada comunale montana denominata *"Anello delle Malghe"* a partire dall'intersezione con la strada proveniente da Val Magnaboschi (confine con il Comune di Roana), passando per Bocchetta Paù, Vasche di Sunio, Serona, Lovarezze, intersezione con la "Strada di Zovolongo" (strada sterrata che da località "Pozza del Favero" scende in località "Boscon" in Comune di Roana) e, di nuovo, intersezione con la strada proveniente da Val Magnaboschi, con senso di marcia sul lato sinistro;**
   - **di un senso unico della circolazione stradale lungo la "Strada di Zovolongo" (strada sterrata che da località "Pozza del Favero" scende in località "Boscon" in Comune di Roana), nella parte ricadente nel Comune di Caltrano, con direzione da località "Pozza del Favero" scendendo verso località "Boscon", con senso di marcia sul lato sinistro;**
   - **del divieto di transito sul tratto di strada denominata "Sieresana o Ceresana" (strada che da località Campiello in Comune di Cogollo del Cengio sale fino a zona Paù nel Comune di Catrano) limitatamente al tratto ricadente nel territorio di Caltrano;**

- **di parcheggi per i partecipanti:**
  - **lungo la strada del Desoleo (strada sterrata che dalla strada *"Anello delle Malghe"* in località Carriola fiancheggia le pozze d'alpeggio dell'omonima malga e l'area atterraggio elicottero);**
  - **lungo la strada denominata *"Anello delle Malghe"* dall'intersezione con la strada proveniente da Val Magnaboschi (confine con il Comune di Roana), sul lato destro;**
  - **lungo la strada silvopastorale ad anello n. 14 "Strada Bocchetta Paù" sul lato destro;**
  - **nel pascolo della casa vacanza Lovarezze (solo in caso di bel tempo e con terreno asciutto);**
  - **lungo la "Strada di Zovolongo" (strada sterrata che da località "Pozza del Favero" scende in località "Boscon" in Comune di Roana), sul lato destro, da Pozza del Favero fino al confine con il Comune di Roana;**
- **del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la strada comunale montana denominata *"Anello delle Malghe"* nei tratti:**
  - **a partire dall'intersezione con la strada proveniente da Val Magnaboschi (confine con il Comune di Roana) fino all'intersezione con la "Strada di Zovolongo" (strada sterrata che da località "Pozza del Favero" scende in località "Boscon" in Comune di Roana);**
  - **a partire dall'intersezione con la "Strada di Zovolongo" (strada sterrata che da località "Pozza del Favero" scende in località "Boscon" in Comune di Roana) fino alla casa vacanza "Lovarezze";**
  - **a partire dall'intersezione con la strada di accesso a Malga Carriola e fino al termine della curva in direzione Malga Paù;**
  - **a partire dall'inizio della salita in località "Brusabò" (inizio della salita dopo località "Bocchetta Paù" in direzione "Sunio") fino alla griglia presente sulla sede stradale in località "Vasche di Sunio" che delimita l'inizio del pascolo di Malga Sunio;**

2. **al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata *"39^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2022"*, per il giorno domenica 7 agosto 2022, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, l'istituzione di un senso unico della circolazione stradale lungo il tratto di strada compreso tra la griglia presente sulla sede stradale all'ingresso del territorio Comunale da Calvene provenendo da località "Cavalletto", fino all'incrocio con la strada comunale montana denominata *"Anello delle Malghe",* con senso di marcia in sola uscita da località "Serona" (Caltrano) a località "Cavalletto" (Calvene);**

3. **in deroga alla presente ordinanza è ammessa la circolazione di tutti i veicoli in servizio di Polizia, di Soccorso Pubblico, di Emergenza e di qualsiasi altro veicolo in servizio pubblico, nonché di eventuali altri veicoli autorizzati dagli organizzatori compatibilmente con la sicurezza della manifestazione e con totale responsabilità a carico degli organizzatori della manifestazione;**

4. **che per eventuali sopravvenute esigenze verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza, possano essere apportate modifiche alla presente ordinanza esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine;**

5. **nel periodo di validità della presente ordinanza e nelle aree di cui sopra:**
   - **tutti gli eventuali allestimenti/strutture che dovessero essere installate dovranno essere posizionate in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;**
   - **tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere a passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;**

4. **agli organizzatori della manifestazione, per prevalenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di attuare, a propria cura, spese e responsabilità, adeguate misure di "security" e di "safety" per tutta l'area interessata come previste dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché l'applicazione dei protocolli e della misure legate al contenimento dell'emergenza nazionale Covid-19 richieste dalla normativa vigente in materia al momento dello svolgimento della manifestazione;**

A V V E R T E

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, c. 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

P R E C I S A

che ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni a persone e/o animali e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza allo svolgimento della manifestazione sono a totale ed esclusivo carico degli organizzatori della manifestazione stessa.

D I S P O N E

- **il posizionamento di idonea segnaletica verticale, come indicato nella sottostante planimetria e come previsto dall'art. 21 del Codice della Strada (che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità), il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino alla fine della manifestazione, a carico degli organizzatori della manifestazione (Pro Loco Caltrano). È obbligo della medesima Associazione effettuare anche la continua sorveglianza dell'area per garantirne la sicurezza.** Al termine della manifestazione dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la trasmissione del presente provvedimento:
  - agli organizzatori della manifestazione – proloco.caltrano@gmail.com;
  - al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it;
  - alla Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it;
  - alla Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
  - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza – com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
  - al Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana – protocollo.aulss7@pecveneto.it;
  - al Comune di Roana – comune.roana.vi@pecveneto.it;
  - al Comune di Cogollo del Cengio – protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it;
  - al Comune di Calvene – calvene.vi@cert.ip-veneto.net;

Caltrano, 4 agosto 2022

Il Responsabile del Settore Tecnico

- Dott. Ronny Villanova -

COMUNE DI CALTRANO SETTORE TECNICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.